X LEGISLATURA 80[^] Seduta Martedì 19 novembre 2019

Deliberazione n. 444 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14

della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.

Presidente: Nicola Irto

Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 17, assenti 14

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 21 novembre 2019

Allegato alla deliberazione n. 444 del 19 novembre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LETTERA A), COMMA 2 DELL'ARTICOLO 14

DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2005, N. 17

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 2019. Reggio Calabria, 21 novembre 2019

IL PRESIDENTE F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La legge in oggetto modifica la legge regionale n. 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), con l'obiettivo di eliminare la limitazione di durata delle concessioni demaniali di natura stagionale e la preclusione del c.d. diritto di insistenza.

Nelle more dell'approvazione del PCS, la modifica consentirebbe, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis della legge regionale n. 17/2005, il rilascio e il rinnovo, a richiesta dell'interessato, di concessioni demaniali marittime stagionali scadute su base anche pluriennale.

La disciplina assume carattere d'urgenza in quanto si inserisce in un quadro normativo nazionale in attesa di riordino. La stessa legge di bilancio 2019 ha previsto, infatti, la proroga di 15 anni per le concessioni demaniali marittime esistenti al 1/1/2019, nonché la possibilità (articolo 1, comma 246), nelle more del riordino della materia, che i titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo possono mantenere installati i manufatti amovibili (manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere come ad esempio roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili) fino al 31 dicembre 2020 – data di scadenza delle concessioni in essere al 2015.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifica alla lettera a) comma 2 dell'articolo 14 della Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)".

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 sì individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.



Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	In attesa dell'approvazione dei PCS, definisce le concessioni demaniali di natura stagionale rendendole poten- zialmente pluriennali	//	11	0
Art. 2	Definisce la clausola dell'invarianza finanziaria	//	//	0
Art. 3	Definisce i termini per la pubblica- zione sul Burc	//	//	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
//	//	//	//	//

F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Art. 1 (Modifica all'art. 14 l.r. 17/2005)

- 1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 concernente "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo" sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole "Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate" sono aggiunte le parole "o comunque rinnovate:";
- b) all'alinea della lettera a) le parole "concessioni demaniali marittime stagionali" sono sostituite dalle parole "concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale".

Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine. Reggio Calabria, 21 novembre 2019

3